



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO

Ufficio 1 - Affari generali

Ufficio 2 - Epidemiologia e anagrafi degli animali,
coordinamento IZZSS

Ufficio 4 - Medicinali veterinari

Ufficio 6 - Benessere animale

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari
Loro sedi
Trasmissione via PEC

Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

e per conoscenza

AGEA Coordinamento
Sede

CRenBa c/o IZS Lombardia
ed Emilia Romagna
protocollogenerale@cert.izsler.it

OGGETTO: Programmazione Piano Nazionale Benessere Animale e Piano Nazionale Farmacosorveglianza 2020.

La scrivente Direzione Generale, in collaborazione con l'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna e con il Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise, ha provveduto alla realizzazione di un sistema di categorizzazione degli allevamenti basato sulla valutazione del rischio in relazione all'uso e consumo degli antimicrobici e mangimi medicati contenenti antimicrobici, in accordo con i dati rilevati mediante ricetta elettronica e alla verifica della corretta applicazione della normativa sull'utilizzo dei medicinali negli animali produttori di alimenti. Tale sistema, inoltre, si basa sull'ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione degli animali allevati per le loro produzioni, di farmacosorveglianza e dei mangimi medicati, il cui elenco, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è riportato nell'allegato 1.

Tali informazioni saranno raccolte mediante la compilazione completa e puntuale di specifiche check list per i controlli ufficiali, la cui valutazione consentirà di attribuire un punteggio a ciascun allevamento, consultabile sul sito Vetinfo/ClassyFarm (www.vetinfo.it).

A tal proposito, per quanto concerne la check list del benessere animale in allevamento per la specie suina anche ai fini della verifica del rispetto dei relativi Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO 12) previsti dalla Condizionalità, si rammenta che la stessa è stata trasmessa con nota DGSAF prot. 4500 del 19/02/2019 e seguente integrazione con nota DGSAF prot. 11019 del 19/04/2019, che per rapida consultazione si allegano.

Con la presente nota si trasmettono le check list per il benessere animale negli allevamenti delle specie bovina e bufalina e per la farmacosorveglianza, mentre i manuali operativi e la check list per la biosicurezza negli allevamenti suini saranno inviati al più presto.

Relativamente alla protezione degli animali negli allevamenti, si chiarisce che, attualmente, i dati raccolti riguardano gli allevamenti suini sulla base della rilevazione dei dati già inseriti sulla base del Piano d'azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del d.lgs. 122/2011.

Nel corso del 2020, sulla base dei dati presenti nel sistema, verranno effettuate le valutazioni per gli allevamenti avicoli e bovini, compresi i vitelli, le vacche da latte e i bufali.

Per il settore della farmacovigilanza, invece, il calcolo dell'uso e consumo degli antimicrobici e dei mangimi medicati contenenti antimicrobici è al momento riferibile alle specie/categorie maggiori produttori di alimenti suini, bovini ed avicoli così come da indicazioni dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). Sempre nel corso del 2020, saranno inserite nel sistema le DDD (Defined Daily Dose) anche per altre specie, così da integrare progressivamente i criteri di categorizzazione e permettere, nel 2021, di pianificare i controlli ufficiali, in base al rischio, anche in allevamenti di altre specie.

In relazione a quanto esposto, l'elaborazione dei dati prima menzionati, unitamente alle informazioni anagrafiche presenti nella Banca Dati Nazionale (relative ad esempio alla consistenza) presenti al 31 dicembre 2019, si è proceduto alla categorizzazione degli allevamenti in relazione al rischio con l'obiettivo di indirizzare i controlli ufficiali nell'ambito dei Piani Nazionali.

Pertanto, alla luce dei nuovi strumenti informatici messi a disposizione dalla scrivente Direzione Generale, si ritiene necessario fornire indicazioni per una riorganizzazione graduale delle modalità di pianificazione dei controlli ufficiali. Ciò anche al fine di conseguire risultati coerenti superando le criticità emerse circa le modalità di rendicontazione e per garantire un'applicazione uniforme dei criteri di controllo sul tutto il territorio nazionale.

A tal fine, si reputa opportuno apportare alcune modifiche agli obiettivi dei controlli definiti dal PNBA e dalle Linee guida ministeriali sulla farmacovigilanza, basate sui principi della categorizzazione degli allevamenti attraverso la valutazione del rischio e sull'applicazione dei nuovi metodi di rilevazione.

1. Popolazione controllabile

Per la programmazione dei controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale e di farmacovigilanza negli allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, per l'anno 2020, si farà riferimento al patrimonio zootecnico al 31 dicembre 2019 e alle popolazioni controllabili definite dal PNBA, come riportate nel sistema informativo Vetinfo/Statistiche/Controlli – benessere animale.

2. Criteri per la categorizzazione degli allevamenti

Per quanto riguarda la selezione degli allevamenti, le Regioni e le P.A. garantiranno che i Servizi veterinari svolgano le attività individuando gli allevamenti da inserire nei piani di controllo annuali selezionandoli in base alla loro categoria di rischio di appartenenza. Tale categorizzazione dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto segue:

- a) **Criteri specifici per benessere animale limitatamente ai suini:** punteggio ottenuto con la valutazione in autocontrollo, mancata valutazione del rischio relativa alla morsicatura della coda (svezzamenti e ingrassi valutazione dell'anno precedente), o mancato inserimento della valutazione in *ClassyFarm* (svezzamenti e ingrassi valutazione sull'anno precedente), allevamento di suini a coda integra o meno.
- b) **Criteri specifici per farmacovigilanza (suini, bovini e avicoli):** consumo di antimicrobici espresso in DDD (Defined Daily Dose) totali e DDD degli antibiotici ritenuti critici, punteggio rilevato con la check list farmacovigilanza, autorizzazione alla detenzione di scorte.

- c) **Criteri comuni ai diversi piani (suini, bovini e avicoli):** mortalità, non conformità rilevate ai controlli ufficiali (prescrizioni e/o sanzioni nell'anno 2019), consistenza, modalità di allevamento e orientamento produttivo, segnalazioni (es. da altre autorità competenti, macello, ecc.) o criticità note a livello locale (rischio mirato), tempo trascorso dall'ultimo controllo (applicazione del criterio di rotazione) ed ogni ulteriore elemento di rischio valutato dall'Autorità Competente.

Nel corso dell'anno 2020, per le altre specie animali, verrà completata e formalizzata la definizione dei criteri per la categorizzazione degli allevamenti sulla base del rischio. Tra i parametri comuni da poter considerare, a titolo di esempio e senza ordine di importanza, si riportano i seguenti elementi:

- segnalazioni da fonti certe come previsti dal comma 1 lettera d) dell'art. 9 del Regolamento (UE) 625/2017;
- accertamenti *ante e post mortem* eseguiti al mattatoio; dati relativi all'anagrafe degli animali con riferimento al numero degli animali introdotti e a quelli in uscita o deceduti (informazioni rilevabili dalla Banca dati nazionale);
- valutazione della significatività del numero di carcasse inviate al trattamento negli impianti di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 definiti nell'art.8 del Regolamento (UE) 1069/2009;
- segnalazioni inerenti il Piano nazionale residui;
- l'esito del controllo per la Condizionalità, considerando la gravità della non conformità, la sua permanenza e ricorrenza;
- il numero di animali deceduti durante il trasporto o riscontrati inidonei a tale scopo;
- le aziende non controllate da più di 2 anni;
- i risultati ottenuti dalle valutazioni degli indicatori rilevabili direttamente dall'animale (ABMs) in considerazione della gravità delle lesioni, del numero degli animali interessati e della persistenza della situazione nei controlli successivi.

Ogni Regione o P.A. garantirà per il 2020 un numero minimo di controlli per farmacovigilanza e benessere animale pari a quello assegnato nelle tabelle presenti nell'allegato 2.

3. Controlli Condizionalità

Si ricorda che nell'effettuare la selezione del campione dovrà tenersi conto anche degli obblighi di condizionalità che prevedono che venga sottoposto a controllo per i CGO 4, 5, 6, 9, 11, 12 e 13 un campione pari all'1% degli allevamenti che hanno fatto domanda di premio nell'anno in corso.

Per quanto riguarda i CGO 7 e 8 il campione dovrà essere pari al 3 % dei Codici Unici delle Aziende Agricole (CUAA) che hanno fatto domanda di premio nell'anno in corso.

L'elenco degli allevamenti che hanno fatto domanda di premio è consultabile accedendo al sito www.vetinfo.it, applicativo CONTROLLI > PREPARAZIONE INTERVENTO > STAMPA PER LA SELEZIONE DELLE AZIENDE DA CONTROLLARE.

Appare ovvio che i due campioni dovranno integrarsi in maniera tale che nel campione complessivo selezionato sulla base del rischio sia ricompreso anche il campione di condizionalità.

Si ricorda, da ultimo, che nel campione di condizionalità per i CGO 4,5,6,9,11,12 e 13 deve essere considerato anche un 20-25% estratto casualmente o secondo percentuali e modalità concordate con gli organismi pagatori regionali.

4. Rendicontazione delle check list nel sistema Vetinfo

I dati raccolti nel 2020 per le altre specie (check list farmacosorveglianza e check list benessere animale ufficiali) ed inserite in VETINFO/CLASSYFARM nelle apposite Sezioni potranno essere utilizzati per una categorizzazione degli allevamenti nel 2021. Inoltre nel 2020 per il consumo di farmaco verranno inserite nel sistema le DDD anche di altre specie che integreranno progressivamente i criteri di categorizzazione degli allevamenti delle altre specie. Inoltre, nel corso dell'anno 2020 verrà completato il percorso delle autovalutazioni per il benessere animale negli allevamenti suini da riproduzione e negli allevamenti bovini, con l'inserimento dei risultati in ClassyFarm. A partire dal 2021 sarà pertanto possibile pianificare i sopralluoghi anche in altri allevamenti, oltre a quelli suini, utilizzando la categorizzazione degli allevamenti sulla base della valutazione del rischio.

5. Farmacosorveglianza

Per la programmazione 2020, relativamente alla specie suina, bovina e avicola sarà possibile consultare, monitorare e scaricare da ClassyFarm i dati relativi alla categorizzazione degli allevamenti sulla base del livello di rischio legato al consumo di antimicrobici espresso in DDD (Defined Daily Dose) totali e DDD degli antibiotici ritenuti di importanza critica per l'uomo.

Per le Altre specie (Allegato 2, lettera D), come già descritto, non essendo disponibile, ad oggi, nell'applicativo ClassyFarm, la categorizzazione completa per tutte le altre specie animali, un criterio comune di rischio per la selezione degli allevamenti sarà rappresentato, in via transitoria e in attesa della definizione delle DDD, dall'indicatore relativo alle vendite di antimicrobici, normalizzato per i kg di biomassa della popolazione animale a rischio effettivamente presente nell'allevamento - espresso in mg/PCU ed estrapolato dal sistema REV. Questo ultimo, inoltre, consentirà di ottenere (alla voce "Report" del menu principale) ulteriori informazioni, utili alla categorizzazione degli allevamenti delle altre specie per il rischio collegato all'utilizzo del medicinale veterinario ai fini della programmazione dei piani regionali di farmacosorveglianza.

Inoltre, nel corso del 2020, il sistema ClassyFarm sarà implementato da apposite funzioni che permetteranno la registrazione dei controlli ufficiali eseguiti dai Servizi Veterinari Locali al fine di indirizzare i controlli in loco solo per i casi ritenuti a rischio.

Si ribadisce che per tutte le specie animali, compresi i suini, la presenza di autorizzazione alla tenuta delle scorte di medicinali veterinari rappresenta un criterio di rischio elevato per il settore della farmacosorveglianza. Pertanto, tutti gli allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i. che non siano già selezionati in base ad altri criteri, dovranno essere inseriti nella popolazione di controllo annuale per la farmacosorveglianza, in aggiunta a quelli specificati nelle tabelle di cui all'allegato 2.

Gli allevamenti dovranno essere sempre selezionati partendo da quelli a rischio più elevato e scendendo fino a coprire il target assegnato a ciascuna Regione e P.A dalle tabelle in allegato 2.

In tutte le estrazioni a carattere discrezionale si dovrà tenere conto della distribuzione degli allevamenti nei diversi range di consistenza sulla base della realtà territoriale.

6. Accesso al Sistema ClassyFarm e formazione

Per quanto riguarda la visualizzazione del Sistema, i Referenti regionali sono stati abilitati all'accesso alla categorizzazione delle aziende da utilizzare per la programmazione regionale dei controlli riferiti ai Piani Nazionale Benessere Animale e Farmacosorveglianza. L'accesso sarà disponibile in Vetinfo "sezione ClassyFarm-cruscotti-CF Rischio- Categorizzazione delle aziende".

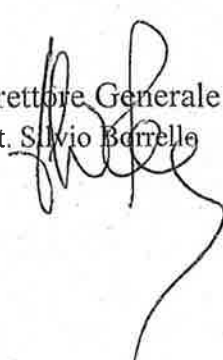
Sarà compito delle Regioni e delle P.A. coordinare le richieste di accesso a ClassyFarm da parte dei Servizi Veterinari. Al fine di meglio organizzare tali accessi e di rendere disponibile il Sistema, i referenti regionali nomineranno:

- a) **Referente/i ClassyFarm** che verranno formati sul Sistema informatizzato e che parteciperanno ad incontri periodici organizzati dal Ministero nei quali verranno affrontate tutte le criticità rilevate in avvio di applicazione e si predisporranno i miglioramenti, assicurando nei prossimi anni la piena efficienza.
- b) **I formatori dei Servizi Veterinari Locali** in materia di benessere, biosicurezza e farmaco, dopo aver partecipato a loro volta ad un corso di formazione specifico tenuto in collaborazione con il Centro di riferimento, provvederanno, unitamente ai formatori IZZSS territoriali, ad organizzare corsi a cascata per i veterinari dei servizi sanitari locali. L'elenco aggiornato del personale formato dovrà essere inviato alle regioni e per conoscenza al Centro di Riferimento per la Formazione di IZSLER (formazione@izsler.it)

Inoltre i referenti regionali invieranno a info@clasysfarm.it l'elenco dei veterinari dei servizi sanitari locali territoriali da abilitare all'inserimento in ClassyFarm delle check list di farmacosorveglianza e di biosicurezza, direttamente o tramite cooperazione applicativa.

Nel corso del 2020 la scrivente Direzione Generale effettuerà sopralluoghi nelle diverse Regioni e P.A. al fine di verificare sia il corretto adempimento di quanto previsto dal Piano triennale per il benessere del suino che la completa applicazione sul territorio nazionale dei sistemi di valutazione del rischio benessere biosicurezza e farmaco.

Il Direttore Generale
Dott. Silvio Borrelli



Normativa di riferimento

Il presente documento riporta un elenco indicativo e non esaustivo della normativa base di riferimento per i settori del benessere animale e del medicinale veterinario.

Per un quadro normativo completo, si rimanda alle aree tematiche del Portale del Ministero della Salute.

- Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati [...];
- DLgs 3 marzo 1993, n. 90: Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.
- Decreto 16 novembre 1993: Attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.
- Circolare 23 gennaio 1996, n. 1: Applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1993 concernente attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità', e successive modificazioni
- Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari [...];
- Piano Nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione animale (PNAA) per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari e s.m.i;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2013 Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne [...]
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio [...];
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;
- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
- Articolo 14 della Legge 6 agosto 2013, n.97 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013;

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

TABELLE CONTROLLI PER FARMACOSORVEGLIANZA E BENESSERE ANIMALE

SUINI

Per quanto riguarda i suini, è necessario focalizzare l'attenzione su questa tipologia di allevamento, fino al completamento del Piano triennale per il miglioramento dell'applicazione del d.lgs. 122/201. Pertanto dovrà essere garantita la verifica:

- Del 35% degli allevamenti con più di 6 scrofe o di 40 grassi; di questi il 90 % dovrà essere scelto sulla base della categorizzazione del rischio (partendo dagli allevamenti a rischio maggiore e scendendo fino a raggiungere il target stabilito) e il restante 10 % sulla base di un criterio discrezionale
- Dello 0,5% degli allevamenti fino a 6 scrofe o 40 grassi, non inseriti nella popolazione controllabile, scelti con criterio discrezionale.

La categorizzazione sulla base del rischio degli allevamenti suini, valutata secondo i criteri prima citati è disponibile nel sistema informativo Vetinfo, sezione ClassyFarm (categorizzazione delle aziende) e servirà da supporto alle Regioni e P.A. per la selezione degli allevamenti assegnati. Nella medesima sezione sarà possibile visualizzare lo stato di avanzamento dei controlli nel corso dell'anno.

Considerata la differente distribuzione della popolazione suinicola a livello nazionale, che potrebbe penalizzare le realtà produttive caratterizzate da allevamenti di piccole dimensioni, le Regioni o P.A. che detengono un patrimonio suinicolo inferiore ai 200.000 capi, dovranno svolgere la suddetta attività in modo da coprire almeno il 60% degli allevamenti con almeno 50 capi e lo 0,3% degli allevamenti fino a 6 scrofe o 40 capi.

Nel caso in cui un allevamento selezionato sia stato chiuso si provvederà a controllare l'allevamento successivo rispetto alla graduazione del rischio.

Gli allevamenti di nuova apertura, invece, devono essere tutti soggetti a controllo e non sono annoverati nel numero degli allevamenti indicati nelle Tabelle corrispondenti.

In tutte le selezioni secondo criteri discrezionali si deve tenere conto della distribuzione degli allevamenti nei diversi range di consistenza sulla base della realtà territoriale.

Tabella 1

REGIONE/ASL	APERTI AL 31/12/2019	SOGGETTI A CONTROLLO (≥40 capi e/o 6 scrofe)	T I P O	Numero di allevamenti suini da controllare ≥40 capi/6 scrofe (#=35% *=60%)			Numero di controlli <40 capi/6 scrofe DISCREZIONALE (#=0,5 % *=0,3%)	TOTALE CONTROLLI MINIMI PROGRAMMATI IN ALLEVAMENTI DIVERSI
				TOTAL E	RISCHIO (90 %)	DISCREZIONALE (10 %)		
ABRUZZO	15461	109	*	58	52	6	46	104
BASILICATA	7235	103	*	10	9	1	21	31
CALABRIA	11720	174	*	73	65	7	35	107
CAMPANIA	24868	195	*	94	85	9	74	168
EMILIA ROMAGNA	4010	678	#	237	213	24	17	254
FRIULI VENEZIA GIULIA	1777	130	#	46	41	5	8	54
LAZIO	11693	127	*	53	48	5	34	87
LIGURIA	658	10	*	1	1	0	2	3
LOMBARDIA	8867	1710	#	599	539	60	35	634
MARCHE	11171	149	*	69	62	7	33	102
MOLISE	5201	47	*	22	19	2	16	37
PIEMONTE	2792	902	#	316	284	32	9	325
PUGLIA	994	99	*	24	22	2	3	27
SARDEGNA	14538	1747	*	137	109	12 + 16 ^a	38	175
SICILIA	1998	387	*	128	115	13	5	133
TOSCANA	5815	242	*	101	91	10	17	118
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	5274	23	*	2	2	0	16	18
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	600	7	*	1	1	0	2	3
UMBRIA	4314	189	*	100	90	10	13	113
VALLE D'AOSTA	104	1	*	0	0	0	0	0
VENETO	9571	372	#	130	117	13	46	176
Totale complessivo	148661	7401		2198	1963	234	470	2668

#=Regioni con una popolazione suina ≥ 200.000 (TARGET = 35% allevamenti ≥40 suini o 6 scrofe); *=Regioni con una popolazione suina < 200.000 (TARGET = 60% allevamenti ≥50 suini);
a=Correttivo per raggiungimento numero minimo sul 10% dei controllabili

VITELLI

Per il settore bovino, i criteri definiti dal PNBA indicano una programmazione minima annua dei controlli ufficiali pari al 10% di tutti gli allevamenti di vitelli (con almeno 1 capo).

La Tabella mostra la numerosità minima dei controlli ufficiali in tale categoria animale, calcolata sulla base delle informazioni estratte dalla BDN, alla data del 31 dicembre 2019.

Tabella 2

REGIONE/ASL	SOGGETTI A CONTROLLO (ALMENO UN VITELLO)	Numero di allevamenti vitelli da controllare in base al		TOTALE CONTROLLI MINIMI PROGRAMMATI IN ALLEVAMENTI DIVERSI
		RISCHIO (90 %)	DISCREZIONALE (10 %)	
ABRUZZO	1734	156	17	173
BASILICATA	1350	122	13	135
CALABRIA	2236	201	23	224
CAMPANIA	3961	356	40	396
EMILIA ROMAGNA	4065	366	41	407
FRIULI VENEZIA GIULIA	820	74	8	82
LAZIO	3257	293	33	326
LIGURIA	334	30	3	33
LOMBARDIA	7667	690	77	767
MARCHE	1127	101	12	113
MOLISE	1086	98	11	109
PIEMONTE	7302	657	73	730
PUGLIA	2113	190	21	211
SARDEGNA	3745	337	38	375
SICILIA	5793	521	58	579
TOSCANA	1378	124	14	138
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	4819	434	48	482
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	853	77	8	85
UMBRIA	1099	99	11	110
VALLE D'AOSTA	905	82	9	91
VENETO	4529	408	45	453
Totale complessivo	60173	5416	603	6019

SETTORE AVICOLO

Per il settore avicolo, i criteri definiti dal PNBA prevedono una programmazione minima annua dei controlli ufficiali in:

- 10% di tutti gli allevamenti di galline ovaiole;
- 10% degli allevamenti polli da carne (broiler) con un numero di capi superiore a 500.

Le Tabelle 3 e 4 mostrano la numerosità minima dei controlli ufficiali in tale categoria animale, calcolata sulla base delle informazioni estratte dalla BDN, alla data del 31 dicembre 2019.

Lo 0,3% di controlli discrezionali negli allevamenti di galline ovaiole e di polli da carne - con capi inferiori ai criteri di cui sopra - non consente di fornire un numero minimo di controlli ufficiali in tali tipologie di allevamento che, sebbene caratterizzate da elementi di rischio meno rilevanti, non possono essere escluse da una attività di verifica che deve essere gestita, per gli aspetti inerenti il medicinale veterinario, come un'attività Extra, nella fase di programmazione.

Tabella 3 - GALLINE OVAIOLE

REGIONE/ASL	SOGGETTI A CONTROLLO (≥ 250 CAPI)	Numero di allevamenti GALLINE OVAIOLE da controllare in base al		Numero di controlli <250 capi DISCREZION ALE (0,3%)	TOTALE CONTROLLI MINIMI PROGRAMMA TI IN ALLEVAMENTI DIVERSI
		RISCHIO (90 %)	DISCREZIONALE (10 %)		
ABRUZZO	84	7	1	0	8
BASILICATA	17	2	0	0	2
CALABRIA	61	5	1	0	6
CAMPANIA	129	12	1	0	13
EMILIA ROMAGNA	229	21	2	0	23
FRIULI VENEZIA GIULIA	74	6	1	0	7
LAZIO	253	23	3	0	25
LIGURIA	61	5	1	0	6
LOMBARDIA	289	26	3	0	29
MARCHE	81	7	1	0	8
MOLISE	15	1	0	0	2
PIEMONTE	206	19	2	0	21
PUGLIA	150	13	2	0	15
SARDEGNA	70	6	1	0	7
SICILIA	192	17	2	0	19
TOSCANA	122	11	1	0	12
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	87	8	1	0	9
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	61	5	1	0	6
UMBRIA	58	5	1	0	6
VALLE D'AOSTA	2	0	0	0	0
VENETO	279	25	3	0	28
Totale complessivo	2520	224	28	0	252

Tabella 4 - BROILER

REGIONE/ASL	SOGGETTI A CONTROLLO (≥ 500 CAPI)	Numero di allevamenti BROILER da controllare in base al		Numero di controlli <250 capi DISCREZIONALE (0,3%)	TOTALE CONTROLLI MINIMI PROGRAMMATI IN ALLEVAMENTI DIVERSI
		RISCHIO (90 %)	DISCREZIONALE (10 %)		
ABRUZZO	64	5	1	0	6
BASILICATA	2	0	0	0	0
CALABRIA	7	1	0	0	1
CAMPANIA	78	7	1	0	8
EMILIA ROMAGNA	193	17	2	0	19
FRIULI VENEZIA GIULIA	118	11	1	0	12
LAZIO	52	5	0	0	5
LIGURIA	1	0	0	0	0
LOMBARDIA	328	30	3	0	33
MARCHE	128	12	1	0	13
MOLISE	199	18	2	0	20
PIEMONTE	290	26	3	0	29
PUGLIA	132	12	1	0	13
SARDEGNA	19	2	0	0	2
SICILIA	31	3	0	0	3
TOSCANA	23	2	0	0	2
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	2	0	0	0	0
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	18	2	0	0	2
UMBRIA	51	5	0	0	5
VALLE D'AOSTA	2	0	0	0	0
VENETO	788	71	8	0	79
Totale complessivo	2526	229	23	0	252

ALTRE SPECIE

Per *altre specie* sono da intendere tutte quelle previste dal PNBA degli anni precedenti.

Per quanto riguarda i controlli di farmacovigilanza nelle specie non comprese nel PNBA e per tutte le altre attività soggette a tali controlli, si rimanda alle regole seguite fino ad ora e riportate nelle relative Linee Guida.

Relativamente ai controlli sugli apiari, dovrà essere garantita una percentuale minima dell'1% dei siti produttivi registrati in BDN.

Per tutte le altre tipologie di animali, diverse dai suini, il 90% del campione dovrà essere scelto, nell'ambito della popolazione controllabile, calcolata al 31/12/2019, sulla base della categorizzazione del rischio e il restante 10% con un criterio di discrezionalità.

In tutte le estrazioni a carattere discrezionale si dovrà tenere conto della distribuzione degli allevamenti nei diversi range di consistenza sulla base della realtà territoriale.

Non essendo ancora disponibile su ClassyFarm una categorizzazione completa, gli allevamenti dovranno essere selezionati sulla base dei criteri sopra riportati, partendo dagli allevamenti a rischio elevato e scendendo fino a coprire il target assegnato. Gli allevamenti di nuova apertura (fatte salve le variazioni di ragione sociale, non accompagnate da modifiche sostanziali) dovranno essere controllati nei 12 mesi successivi.

Tabella 5

REGIONE/ASL	SOGGETTI A CONTROLLO ¹	Numero di allevamenti ALTRE SPECIE da controllare in base al		Numero di controlli allevamenti non intensivi DISCREZIONALI (0,3%)	PROGRAMMA TI 2020 ALTRE SPECIE
		RISCHIO (90 %)	DISCREZIONALE (10 %)		
ABRUZZO	1391	188	21	49	258
BASILICATA	1890	255	29	34	318
CALABRIA	2557	345	39	66	450
CAMPANIA	3508	474	52	82	608
EMILIA ROMAGNA	4381	591	66	57	714
FRIULI VENEZIA GIULIA	1080	146	16	19	181
LAZIO	4493	607	67	129	803
LIGURIA	276	37	4	30	71
LOMBARDIA	7853	1060	118	136	1314
MARCHE	1295	175	19	42	236
MOLISE	804	109	12	18	139
PIEMONTE	6148	830	92	96	1018
PUGLIA	3138	424	47	45	516
SARDEGNA	13808	1864	207	86	2157
SICILIA	6745	911	101	105	1117

¹¹ I criteri di selezione degli allevamenti nella popolazione controllabile sono quelli previsti dall'allegato 1 del PNBA

TOSCANA	2184	295	33	64	392
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	643	87	9	54	150
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	598	81	9	17	107
UMBRIA	1137	153	18	35	206
VALLE D'AOSTA	267	36	4	10	50
VENETO	6735	909	101	95	1105
Totale complessivo	70931	9577	1064	1269	11910

¹¹ I criteri di selezione degli allevamenti nella popolazione controllabile sono quelli previsti dall'allegato 1 del PNBA

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO **BOVINI - BUFALINI** **(D. Lgs. 146/2001)**

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE _____ **ASL** _____

Data del controllo: _____ **N. Check List:** _____

Veterinario Ispettore _____

Codice azienda _____ Ragione sociale _____

Specie allevata _____

Indirizzo azienda _____

Indirizzo sede legale _____

Proprietario degli animali _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Conduttore/Detentore _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Tipologia struttura _____

(Allevamento, Centro Materiale Genetico, Centro Raccolta, Punto Di Sosta, Stabulario, Stalla Di Sosta)

Orientamento produttivo(*) _____

(Carne, Latte, Misto)

Tipologia produttiva ()** _____

(Vedere tabella di decodifica)

Modalità di allevamento _____

(All'Aperto o Estensivo, Stabulato o Intensivo, Transumante)

Presenza di un manuale di buone pratiche: SI ☐ NO ☐

Veterinario Aziendale (se presente): Dr. _____

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema)

n. capi totali: _____

n. capi di età inferiore a 6 mesi: _____

n. capi adulti (> 6 mesi d'età) circolanti negli ultimi 12 mesi (presenti almeno un giorno in allevamento): _____

n. capi adulti (> 6 mesi d'età) morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi: _____

Mortalità (*): _____

() Rapporto tra il n. di capi adulti (> 6 mesi d'età) morti negli ultimi 12 mesi e il n. di capi adulti (> 6 mesi d'età) presenti alla data del controllo*

DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore):

BOVINE/BUFALE IN LATTAGIONE _____

BOVINE/BUFALE IN ASCIUTTA _____

MANZE (>6 MESI FINO AL 1° PARTO) _____

BOVINI DA INGRASSO (MASCHI E FEMMINE > 6 MESI) _____

TORI DA RIPRODUZIONE _____

Produzione latte (kg latte/capo/giorno): _____

Tipologia di stabulazione
(stabulazione libera/stabulazione fissa/al pascolo): _____

Tabella di decodifica delle Tipologie Produttive	
Orientamento Produttivo(*)	Tipologia Produttiva(**)
CARNE	Linea Vacca Vitello
	Ingrasso
	Vitelli A Carne Bianca
	Ingrasso Per Autoconsumo
	Riproduttori A Fine Carriera
LATTE	Da Latte Da Autoconsumo
	Produzione Latte
	Vacche In Asciutta / Manze Da Rimonta
	Latte Crudo / Vendita Diretta
MISTO	Riproduttori A Fine Carriera
	Ingrasso
	Ingrasso Per Autoconsumo
	Produzione Latte
	Da Latte Da Autoconsumo
	Vitelli A Carne Bianca
	Linea Vacca Vitello
	Vacche In Asciutta / Manze Da Rimonta
	Latte Crudo / Vendita Diretta

Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

- ☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
☐ Cambiamenti della situazione aziendale
☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità Competente
☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie
☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
☐ Numero di animali
☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
☐ Variazioni dell'entità dei premi
☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*)
☐ Casuale

(*)Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:

PREAVVISO (max 48 ore)

SI ☐

NO ☐

Se SI in data _____

tramite:

- ☐ Telefono
☐ Telegramma/lettera/fax
☐ Altra forma

LEGENDA NON CONFORMITA'

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

ELEMENTO DI VERIFICA**PERSONALE****1. Numero di addetti che si occupano degli animali**

146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"

Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali. Sono fornite indicazioni differenti in base al tipo di popolazione e alla tipologia di allevamento (es. se allevati al chiuso in stalla, o al pascolo). I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

BOVINA DA LATTE Stabulazione libera:

Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 120 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 60 capi in lattazione)

Livello della non conformità: no; NO

Numero accettabile di addetti: un operatore per 200-300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per 80-120 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione)

Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 80 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 40 capi in lattazione)

Livello della non conformità: Ottimale

BOVINA DA LATTE Stabulazione fissa:

Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 120 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 100 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 50 capi in lattazione; oppure un operatore per più di 80 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 40 capi in lattazione.

Livello della non conformità: no; NO

Numero accettabile di addetti: un operatore per 80-120 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per circa 50-100 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 25-50 capi in lattazione; oppure un operatore per circa 40-80 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 20-40 capi in lattazione.

Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 80 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 50 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 25 capi in lattazione; oppure un operatore per meno di 40 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 20 capi in lattazione.

Livello della non conformità: Ottimale

BUFALE DA LATTE

Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 300 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 120 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 60 capi in lattazione);

Livello della non conformità: no; NO

Numero accettabile di addetti: un operatore per 200-300 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per 100-120 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione);

Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 200 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 100 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione)

Livello della non conformità: Ottimale

LINEA VACCA-VITELLO:

Numero non sufficiente di addetti:

STALLA: un operatore per più di 70 animali;

PASCOLO: un operatore per più di 120 animali

Livello della non conformità: no; NO

Numero sufficiente di addetti:

STALLA: un operatore per 30-70 animali;

PASCOLO: un operatore per 80-120 animali

Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti:

STALLA: un operatore per meno di 30 animali;

PASCOLO: un operatore per meno di 80 animali

Livello della non conformità: Ottimale

BOVINO DA CARNE:

Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 800 animali

Livello della non conformità: no; NO

Numero accettabile di addetti: un operatore per 400-800 animali

Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 400 animali

Livello della non conformità: Ottimale

1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Indicare il numero degli addetti					
2. Formazione degli addetti 2. Formazione degli addetti 146/2001 All. Personale Punto 1 "Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate" Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio). Si considera accettabile una lunga esperienza pratica nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori), il conseguimento di titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili) o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale. Per assegnare un giudizio ottimale è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica. I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni). Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto). I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 10 anni (o minore di 7 anni per la bufala da latte) e nessun corso di formazione sul benessere animale Livello della non conformità: no; NO Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 10 anni (7 anni per la bufala da latte) e nessun corso di formazione sul benessere animale (o combinazione opposta) Livello della non conformità: SI Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 10 anni (7 anni per la bufala da latte) con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni Livello della non conformità: Ottimale					
2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Indicare esperienza nel settore, presenza di istruzioni pratiche scritte o correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.					

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni

146/2001 All. Controllo Punto 2.

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze."

Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o impegnino in modo massivo l'attenzione dell'operatore (es. mungitura con assegnazione di compiti specifici o distribuzione dell'alimentazione con carro unifeed).

L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento (fatta eccezione dei vitelli 0-6 mesi d'età per i quali vige il requisito del D. Lgs. 126/2011). Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni (es. calori) o registrazione computerizzata, oltre ad un numero conforme di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale.

Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti

- STALLA: meno di 1 ispezione/giorno;
 - ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze irregolari e non programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari
- Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato un numero di visite sufficienti:

- STALLA: almeno 1 ispezione/giorno;
 - ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari e programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari
- Livello della non conformità: SI

Numero di visite superiori al requisito previsto: 2 o più ispezioni al giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni (es. calori) o registrazione computerizzata
Livello della non conformità: Ottimale

3) Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno; mentre gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare sofferenze.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto e se esiste un programma per organizzare le ispezioni degli animali stabulati all'aperto

4. Illuminazione per l'ispezione

146/2001 All. Controllo Punto 3

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.

Illuminazione per l'ispezione insufficiente: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione

Livello della non conformità: no; NO

Illuminazione per l'ispezione sufficiente: presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante

Livello della non conformità: SI

4) È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	x x x x x x

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne

5. Trattamento degli animali malati o feriti

146/2001 All. Controllo Punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli."

Per avere evidenza che gli animali malati o feriti ricevano un trattamento adeguato, verificare tramite intervista presso gli addetti se sono state impartite precise istruzioni, anche di tipo orale.

Punti da verificare:

1. la verifica dell'immediato trattamento: si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l'animale sia spostato nel reparto infermeria (area, box o posta, eventualmente isolato) o, in alternativa, che l'animale malato (che non necessita dell'infermeria) sia stato identificato e abbia ricevuto un trattamento appropriato pur rimanendo nel gruppo con gli altri animali (valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto sul registro dei trattamenti farmacologici o nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza);

2. il consulto con un veterinario: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda.

Per assegnare il giudizio conforme tutte le condizioni devono essere soddisfatte.

Si considera non adeguato: evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: presenza di personale istruito con evidenze di eventuali animali in infermeria (area, box o posta) o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda.

Livello della non conformità: SI

Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della mastite o della zoppia).

Livello della non conformità: Ottimale

5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare se sono presenti animali mal gestiti (es. assenza prolungata di pareggi podali), ammalati o feriti e le modalità di detenzione; se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati, feriti o aggressivi

6. Abbattimento

D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]."

Reg. 1099/2009

Art. 2 Definizioni

a) «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale;

d) «abbattimento d'emergenza»: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;

e secondo il considerando n.12 è da intendersi "emergenza" in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee. Poiché in questi frangenti, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarre le sofferenze degli animali, nel loro interesse è opportuno escludere l'abbattimento di emergenza dall'applicazione di determinate disposizioni del regolamento.

L'abbattimento di animali sofferenti in allevamento, in circostanze routinarie, non è da intendersi abbattimento d'emergenza.

j) «macellazione»: l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana.

Capo II Articolo 4

Metodi di stordimento

1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale.

Capo II Articolo 7

Livello di competenze e certificato di idoneità

1. L'abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...]

Capo IV Articolo 19

Abbattimento di emergenza

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.

Reg. 1/2005

Allegato I, Capo I, Paragrafo 1

"Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili."

Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009).

Valutare che tali pratiche siano svolte da personale competente (es. eutanasia effettuata da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure proprietario/detentore adeguatamente formato) e che siano presenti delle istruzioni (es. numeri da contattare in caso d'emergenza, materiale didattico del corso frequentato dal proprietario/detentore, modalità di manutenzione degli strumenti, ecc.).

È tuttavia possibile, in casi eccezionali, effettuare l'abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza. In tali situazioni, infatti, l'intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un prolungamento delle sofferenze dell'animale. Questi eventi non devono avere tuttavia caratteristiche di routinarietà.

Si considera non adeguato: Mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni in caso l'abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Abbattimento effettuato da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure, in caso di abbattimento da parte di personale aziendale, si valuta la presenza di istruzioni e di formazione degli addetti al riguardo (es. presenza di un corso di formazione frequentato da chi in allevamento è addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata) e presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione.

Livello della non conformità: SI

Il requisito superiore previsto prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza

Livello della non conformità: Ottimale

6) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e ai piani di emergenza e alla formazione degli operatori. Indicare se ci sono evidenze di animali ammalati o feriti che non hanno ricevuto in maniera tempestiva un trattamento adeguato in caso di MSU o abbattimento. Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)

7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.
 "Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta"

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Articolo 2
 "Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1 [...] deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. [...] La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata."

Reg 1760/2000/CE che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 7

"Il registro, il cui modello è approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o su supporto informatico ed è in qualsiasi momento accessibile all'autorità competente a richiesta, per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore ai tre anni"

Verificare la presenza del registro di carico e scarico (cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale.

Il registro di carico e scarico deve essere presente (in forma cartacea o informatizzata) e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione.

Si considera non conforme: assenza o non conformità del registro (cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata per il periodo stabilito o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Livello della non conformità: NO

Si considera conforme: presenza e conformità del registro, conservazione adeguata e mancata evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Livello della non conformità: SI

7) È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata. I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.

SI			NO cat. C	N.A.	
	x x x x x x	x x x x x x			x x x x x x
EVIDENZE(*)					

(*) Annotare eventuali rilievi di mortalità anomale non denunciate o di mancanza o non conformità del registro di carico e scarico

8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta"

Il registro dei trattamenti è presente, conforme e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e D. Lgs. 24 luglio 2007, n. 143). In alternativa, è stata adottata la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.

Si considera non adeguato: l'assenza del registro o delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o la non conservazione per il periodo stabilito o la non corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.

Livello della non conformità: NO

Si considera adeguato: presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti

Livello della non conformità: SI

8) è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza- I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	x x x x x x x	x x x x x x x	NO cat. C	N.A.	x x x x x x x
----	---------------	---------------	-----------	------	---------------

EVIDENZE(*)

(*) Segnalare i trattamenti controllati a campione

LIBERTA' DI MOVIMENTO

9. Superficie disponibile per il decubito bovine/bufale adulte (ovvero in lattazione, in asciutta, al parto e vacche nutrici in linea vacca-vitello)

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche."

L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causare loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m). Nel caso della stabulazione fissa, ogni bovina deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.

I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (cuccette, poste o lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

BOVINE/BUFALE ADULTE

Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 6 m²/capo (bovine adulte e al parto), 5 m²/capo (bufale adulte e al parto) o numero di cuccette utilizzabili inferiore al 90% del numero totale degli animali o cuccette con misure errate - in caso di stabulazione fissa, presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 6 e 7 m²/capo (bovine adulte e al parto), tra 5 e 7 m²/capo (bufale adulte e al parto) o numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti

- in caso di stabulazione fissa, tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 7 m²/capo (bovine/bufale adulte e al parto) o un numero di cuccette utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero totale degli animali;

Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo idoneo (almeno 60 gg/anno per i bovini da latte e almeno 4-5 mesi/anno per i bovini in linea vacca-vitello)

Livello della non conformità: Ottimale

9) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni

I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà

Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE(*)

(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle cuccette o delle poste; animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

10. Superficie disponibile per il decubito manze bovine/bufaline e tori da rimonta

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche."

L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causar loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m). Nel caso della stabulazione fissa, ogni animale deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.

I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (cuccette, poste o lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

MANZE BOVINE/BUFALINE E TORI DA RIMONTA

Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore 3,5 m²/capo (manze bovine), 2,5 m²/capo (manze bufaline) e 9 m²/capo (tori da rimonta) o numero di cuccette utilizzabili inferiore al 90% del numero totale degli animali o cuccette con misure errate

- in caso di stabulazione fissa, presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 3,5-4 m²/capo (manze bovine), tra 2,5-4 m²/capo (manze bufaline) e 9-10 m²/capo (tori da rimonta) o numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti

- in caso di stabulazione fissa, tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con una superficie disponibile superiore a 4 m²/capo (manze bovine/bufaline) e 10 m²/capo (tori da rimonta) o un numero di cuccette utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero totale degli animali

Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo idoneo (almeno 4-5 mesi/anno)

Livello della non conformità: Ottimale

10) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni

I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà

Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle cuccette o delle poste; animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

11. Superficie disponibile per il decubito bovini da ingrasso (> 6 mesi d'età)

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché' continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche."

L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causar loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1,5 m). Nel caso della stabulazione fissa, ogni animale deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.

I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (cuccette, poste o lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

BOVINI DA INGRASSO (> 6 mesi d'età)

Tabella riepilogativa superficie/capo (escludendo la zona di accesso all'alimentazione):

Categoria di peso animale	Superficie minima di decubito (m ² /capo)	Superficie ottimale di decubito (m ² /capo)
400 kg	2,5	4,5
500 kg	3,0	5,0
600 kg	3,5	5,5
700 kg	4,0	6,0
800 kg	4,5	6,5
900 kg	5,0	7,0
1000 kg	5,5	7,5

Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a quella minima indicata in tabella / presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra quella minima e quella ottimale indicate in tabella / tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore o uguale alla superficie ottimale indicata

Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo idoneo (almeno 4-5 mesi/anno)

Livello della non conformità: Ottimale

11) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni

I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà

Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle cuccette o delle poste; animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

12. Caratteristiche delle poste e degli attacchi nella stabulazione fissa

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7

"Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche"

Nel caso di animali allevati a stabulazione fissa, è necessario osservare la tipologia dei dispositivi di attacco utilizzati, che non devono essere nocivi, non devono causare lesioni agli animali e devono consentirgli di alzarsi e coricarsi senza difficoltà.

Si considera non adeguato: Presenza di poste costruite non correttamente in relazione agli animali presenti e/o con attacchi troppo corti o nocivi

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Presenza di poste e di attacchi conformati in modo da consentire a tutti gli animali di coricarsi in modo corretto e contemporaneamente, senza presentare posture anomale o deformazioni scheletrico-articolari

Livello della non conformità: SI

12) Allorché gli animali siano continuamente o regolarmente legati, incatenati o trattenuti, gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, riparati o sostituiti se danneggiati

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
					x x x x x x

EVIDENZE(*)

(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. poste troppe corte che costringono gli animali a decubitare nella fossa posteriore di raccolta del letame (c.d. zanella); animali che decubitano obliquamente e non consentono agli altri di sdraiarsi; attacchi, corde o catene troppo corte che non consentono minimi movimenti o conformate in modo da causare strangolamenti o ferite. Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

13. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera bovine/bufale adulte (ovvero in lattazione, in asciutta, al parto e vacche nutrici in linea vacca-vitello)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."

Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera (cuccette, poste o lettiera permanente) e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali

- PASCOLO: prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi

- PASCOLO: prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale

- PASCOLO: tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero

Livello della non conformità: Ottimale

13) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiera) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati.
Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

14. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera manze bovine/bufaline e tori da rimonta

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."

Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera (cuccette, poste o lettiera permanente) e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali
- PASCOLO: Prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi
- PASCOLO: Prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale
- PASCOLO: Tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero

Livello della non conformità: Ottimale

14) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiera) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati.
Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera bovini da ingrasso (> 6 mesi d'età)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."

Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera (cuccette, poste o lettiera permanente) e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali
- PASCOLO: prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi
- PASCOLO: prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale
- PASCOLO: tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero

Livello della non conformità: Ottimale

**15) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiera) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati.
Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

16. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."

BOVINE E BUFALDE DA LATTE

Valutare l'igiene generale dei locali e delle attrezzature per la mungitura (es. sala di mungitura) senza confonderlo con il loro livello tecnologico. In presenza del robot di mungitura valutare l'igiene dell'ambiente in cui è inserito e quella del robot stesso. Nel caso di allevamenti a stabulazione fissa, valutare l'igiene dei gruppi e delle attrezzature utilizzate per la mungitura. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: Presenza di feci sui gruppi, su pavimenti e muri (o, nella stabulazione fissa, sulle altre attrezzature per la mungitura), o presenza di materiali difficilmente lavabili e disinfettabili

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Pulizia adeguata dei gruppi ma feci su pavimenti e muri (o, nella stabulazione fissa, su altre superfici non a diretto contatto con le bovine)

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Assenza di feci e buona igiene generale

Livello della non conformità: Ottimale

**16) I locali e le attrezzature adibite alla mungitura sono pulite regolarmente e frequentemente e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario
Gli escrementi e l'urina sono rimossi con regolarità**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

(*) Indicare le condizioni igieniche dei locali e delle attrezzature adibite alla mungitura

17. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.

"8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."

Tutti i materiali e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse, con cui gli animali possono venire a contatto, e i dispositivi di attacco eventualmente utilizzati non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare lesioni o traumi.

Si considera non adeguato: Presenza di locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa, percorsi, accessi, delimitazioni, attacchi ed educatori elettrici che causano lesioni agli animali

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Presenza di locali, ambienti e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali

Livello della non conformità: SI

17) I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con le quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
					x x x x x x

EVIDENZE(*)

(*)In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. superficie di decubito o lettiera dannosa e gravemente lesiva per gli animali; evidenza di molti materassini rotti e deformati; presenza di spigoli, rastrelliere, passaggi, attacchi ed educatori elettrici ecc. taglienti e/o lesivi, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni cutanee, zoppie) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

18. Pavimentazione (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.

"8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."

Valutare le superfici di camminamento (corridoi, passaggi, accessi, corsia di alimentazione, aree di esercizio, ecc.) e di decubito che devono essere sufficientemente ruvide, sicure e libere da ostacoli consentendo agli animali di alzarsi, coricarsi e muoversi, anche rapidamente, senza scivolare. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato:

- STALLA: Presenza di pavimento - pieno o fessurato - non idoneo, liscio e scivoloso, o che impedisce i movimenti;
- PASCOLO: Sentieri scivolosi per presenza di fango oppure presenza di ostacoli naturali e/o artificiali che non consentono il passaggio in completa sicurezza o che siano causa di ansia o eccitazione evitabili

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato:

- STALLA: Presenza di pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso (es. per la presenza di idonea rigatura, o rivestimento in gomma o quantità lieve di lettiera) per almeno la maggior parte delle superfici su cui camminano gli animali

- PASCOLO: Il fondo dei sentieri di accesso è idoneo e ben gestito, gli animali possono camminare in sicurezza senza scivolare o subire lesioni, ansia o eccitazione evitabili

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale:

- STALLA: Solo se gli animali sono stabulati liberi ed hanno un pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano (compresa la presenza di lettiera permanente con materiale organico adeguato, perché abbondante, non abrasivo, ben conservato, assorbente);

- PASCOLO: I sentieri di accesso presentano fondo idoneo, non scivoloso e non abrasivo, con assenza di ostacoli e/o pericoli per tutta la loro lunghezza

Livello della non conformità: Ottimale

18) La pavimentazione, le superfici di camminamento sono conformi alla descrizione adeguata

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*)In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. pavimentazione, superfici di camminamento dannose e gravemente lesive per gli animali). Le valutazioni ABM (zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

19. Infermeria

146/2001 All. Controllo punto 4

"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli."

Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento abbia a disposizione un'area di isolamento-infermeria o, in caso di necessità e in base alle caratteristiche dell'azienda (es. mandrie di piccole dimensioni) possa servirsene.

Gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum. Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate. In caso di infermeria con cuccette o poste fisse il giudizio può essere solo intermedio.

Se la zona è un recinto individuale di isolamento, esso deve avere dimensioni adeguate, permettere all'animale di girarsi facilmente, di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie.

La zona di isolamento-infermeria deve essere fornita di lettiera confortevole, paglia o materiali similari, tappetini di gomma morbida e/o altre pavimentazioni che possano migliorare le condizioni degli animali nel caso in cui la condizione clinica lo richieda, come ad esempio per animali in stato di decubito prolungato o zoppi.

Si considera requisito adeguato l'esistenza di un'infermeria identificata e circoscritta adibita a tale funzione. Quest'area deve essere segnalata tramite apposita cartellonistica o altra indicazione scritta (se è soggetta a rotazione) o segnalata sulla planimetria aziendale (se è a localizzazione fissa).

Tuttavia, in caso di allevamenti di piccole dimensioni o alla posta per "infermeria identificata" si intende che:

- in caso di presenza di animali feriti o che necessitano isolamento, il box o posta o altro spazio o settore deve essere identificato;

- in caso non ci siano animali feriti o bisognosi di isolamento, il box o posta o altro spazio o settore può essere solo "identificabile", ma l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità.

Per motivazioni sanitarie, si considera ottimale la presenza di una zona di isolamento-infermeria con capienza complessiva non

inferiore al 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m²/capo), facili da ispezionare da parte dell'operatore, eventualmente suddivisi su più box, con lettiera permanente ottimamente gestita, abbeveratoi e facile accesso al cibo.

Negli allevamenti a stabulazione fissa, per posta specifica si intende una posta separata dalle altre o (se la condizione clinica lo consente) la posta dell'animale stesso purché delimitata da sbarre e con autoalimentatore in modo da proteggere l'animale malato o infermo da quelli vicini.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: Assenza di qualsiasi locale / posta specifico ed identificato nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Presenza di locale / posta identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Animali liberi in locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m²/capo)

Livello della non conformità: Ottimale

19) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o tappetino confortevole

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche del recinto di isolamento-infermeria

20. Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature di raffrescamento. Si considera stalla aperta quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: la presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza un'adeguata aerazione

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: la presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione senza sistemi di controllo

Livello della non conformità: SI

Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. presenza nelle aree di stabulazione più importanti (asciutta, zona parto e lattazione) di impianti di condizionamento del microclima con sistemi di controllo automatizzati / pascolo idoneo

Livello della non conformità: Ottimale

20) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche

21. Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 20 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. NH₃ > 20 ppm) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre tali sintomi possono essere percepiti anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione.

In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro della stalla all'altezza degli animali.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato l'evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH₃ > 20 ppm; CO₂ > 3000 ppm)

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato l'evidenza di una concentrazione dei gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH3 < 20 ppm; CO2 < 3000 ppm)

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale l'evidenza di una concentrazione dei gas ottimali per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH3 < 10 ppm; CO2 < 3000 ppm)

Livello della non conformità: Ottimale

21) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Se del caso, registrare i valori misurati NH3... CO2... a campione in tutti i settori e tipologie, per confermare un sospetto di condizione inadeguata

22. Illuminazione minima - ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

"11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale."

I bovini stabulati che non hanno accesso alla luce naturale dispongono di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per i 40 lux, una luce che permette di leggere la checklist senza sforzo. Le fonti di luce artificiale dovrebbero essere installate in modo da non causare disagio agli animali.

In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare con luxometro.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale / assente o insufficiente periodo di riposo

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore al giorno / presenza di un periodo di riposo adeguato per almeno 8 ore al giorno

Livello della non conformità: SI

22) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	x x x x x x

EVIDENZE(*)

(*) Registrare il tipo di illuminazione naturale/artificiale/assente e in caso di rilievo non conforme, confermare con luxometro.

23. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)

146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12

"12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute."

Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località.

Se nell'allevamento non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il requisito si considera non applicabile.

Si considera non adeguato: Assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a proteggere tutti gli animali dai pericoli ambientali

Livello della non conformità: Ottimale

23) Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere i ripari, la loro localizzazione e le modalità con le quali gli animali li raggiungono

ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA**24. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche**

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali."

La macchina mungitrice, l'autoalimentatore, ecc., possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali (es. possedere un generatore di corrente).

Si considera non adeguato: mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Almeno 1 ispezione al giorno

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni

Livello della non conformità: Ottimale

24) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno

Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni

25. Allarme impianto di ventilazione

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"13. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari."

Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un sistema di allarme che segnali eventuali guasti all'allevatore, nonché un opportuno sistema sostitutivo che all'occorrenza consenta un ricambio d'aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto venga corretto (es. apertura d'emergenza di finestre/generatore di corrente, ecc.). Il sistema di allarme e il sistema sostitutivo devono essere verificati regolarmente, soprattutto se il loro malfunzionamento metterebbe in serio rischio la salute ed il benessere degli animali.

Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile.

Si considera non adeguato: Assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Presenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato

Livello della non conformità: SI

25) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso

È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
					X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE**26. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera**

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

"14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni."

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica degli animali.

Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e far sì che l'alimentazione sia adeguata al loro sviluppo corporeo, all'ordine di parto, allo stato fisiologico e al livello produttivo è necessario che, almeno ognuno dei gruppi base previsti dall'allevamento, disponga di una razione specifica. Tale razione specifica può essere scritta o registrata su pesa o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali, ed è buona prassi che sia mantenuta il più possibile stabile nel tempo.

La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti e dell'acqua che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini, fienili, sistema di distribuzione idrica) per evitare alterazioni e contaminazioni con sostanze tossico-nocive.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato:

- STALLA: presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani;
- PASCOLO: es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato:

- STALLA: presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo di base (manze-vacche-tori-ingrassi) e composta da alimenti sani;

- PASCOLO: es. alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale:

- STALLA: presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani;

- PASCOLO: es. animali al pascolo (rigoglioso o con integrazione) per un periodo di almeno 4-5 mesi e integrazione specifica per gli animali che hanno bisogno (es. per le fattrici in allattamento)

Livello della non conformità: Ottimale

**26) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali
Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere eventualmente la razione o le razioni (se specifiche per i diversi gruppi di animali), le modalità di calcolo, il nominativo dell'alimentarista o del veterinario che l'ha calcolata, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

27. Tipologia di alimentazione

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15

"15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

L'alimentazione dovrebbe essere somministrata ad libitum per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di alimentazione frazionata gli alimenti dovrebbero essere garantiti quasi costantemente nell'arco di 24 h, comprensivi sia della frazione fibrosa che di quella concentrata (quest'ultima deve essere somministrata in almeno due occasioni). In tal senso è auspicabile l'utilizzo del carro unifeed.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli non corretti perché non garantita nelle 24h e frazionata con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli corretti perché garantita nelle 24h e frazionata correttamente (concentrati somministrati almeno in 2 volte)

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Accesso agli alimenti in modo costante nelle 24 ore: es. carro unifeed disponibile per 24h/giorno

Livello della non conformità: Ottimale

27) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni a Intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di somministrazione dell'alimento ed eventualmente gli intervalli tra le varie somministrazioni. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

28. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17

"16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata [...]

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

Per quanto riguarda il numero di abbeveratoi, si considera adeguato:

BOVINE E BUFALAE ADULTE DA LATTE: almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali o se a vasca 6-7 cm/capo

MANZE (bovine e bufale) DA LATTE: almeno 1 abbeveratoio ogni 15 animali o se a vasca 5 cm/capo

BOVINI DA CARNE: almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali o se a vasca 6 cm/capo

ALTRI BOVINI (es. linea vacca-vitello): almeno 1 abbeveratoio ogni 14 animali o se a vasca 5 cm/capo

AL PASCOLO: se il tipo di animali non è forte produttore di latte, almeno una vasca da 1000 litri per 20 animali (oppure garantire 50 litri/capo/giorno), collocata in prossimità della zona di alimentazione.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua si considera adeguato che gli abbeveratoi siano mantenuti in buone condizioni di pulizia, liberi da feci e residui di alimento inveterato; in aggiunta al requisito adeguato si considera ottimale, l'esecuzione su base almeno annuale di esami per la potabilità dell'acqua.

Si considera non adeguato:

- - STALLA: Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non ad libitum) o acqua insalubre per uno o più animali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore / presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti)

- - PASCOLO: distanze eccessive tra le fonti di acqua e le aree pascolative o acqua insalubre

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato:

- - STALLA: Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita e in numero sufficiente

- - PASCOLO: presenza di abbeveratoi artificiali o fonti naturali posizionati vicino alle aree pascolative e disponibili per tutti i gruppi e/o presenza di abbeveratoi mobili in sostituzione di quelli fissi e che non siano pericolosi per gli animali

Livello della non conformità: SI

- Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di abbeveratoi funzionanti del tipo "a livello" in tutti i gruppi e deve essere prevista l'esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o l'approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia)

Livello della non conformità: Ottimale

28) La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.

Il numero di punti di abbeverata è in linea con le indicazioni fornite? E' garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di acqua di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Registrare modalità di accesso all'acqua e numero di abbeveratoi, descrivere la frequenza di pulizia di abbeveratoi, riportare gli estremi di eventuali esami dell'acqua, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

29. Numero di posti disponibili in mangiatoia (tutti i gruppi)

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17

"17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia. Nel caso di allevamento a stabulazione fissa valutare che tutti gli animali possano accedere all'alimentazione, senza conseguenze negative.

Di seguito sono forniti gli spazi ritenuti adeguati per ogni tipologia di animale:

BOVINE ADULTE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 68 cm lineari;

MANZE BOVINE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 50 cm lineari;

BOVINI DA CARNE: per animali sotto 200 kg p.v. garantire ≥ 40 cm/capo; per animali tra 200 e 300 kg p.v. garantire ≥ 50 cm/capo; per animali tra 300 e 400 kg p.v. garantire ≥ 60 cm/capo; per animali tra 400 e 500 kg p.v. garantire ≥ 65 cm/capo; per animali oltre 600 kg p.v. garantire ≥ 70 cm/capo.

TORI ADULTI: come i bovini da carne; se con le corna garantire almeno 1 m/capo.

BUFALAE ADULTE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 75 cm lineari;

MANZE BUFALINE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 55 cm lineari.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera accesso agli alimenti non adeguato:

- per razioni frazionate (non unifeed): meno del 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente

- per razioni con unifeed: meno del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente

Livello della non conformità: no; NO

Si considera accesso agli alimenti adeguato:

- per razioni frazionate (non unifeed): il 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente

- per razioni con unifeed: più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente

Livello della non conformità: SI

Si considera accesso agli alimenti ottimale:

- STALLA: presenza di 2 accessi differenziati, con numero totale di spazi maggiore (superiore del 20%) rispetto al numero di animali oppure possibilità di accesso ad un pascolo idoneo (anche periodica 60 gg/anno per gli animali da latte)

- PASCOLO: con presenza di ampie zone pascolative e/o presenza di punti di integrazione adeguati al numero di animali

Livello della non conformità: Ottimale

29) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di accesso all'alimento, riportare gli spazi disponibili per l'alimentazione ... Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

30. Somministrazione di sostanze illecite

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.

"18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere"

Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci.

- Si considera non adeguato: evidenza di somministrazione di sostanze illecite

Livello della non conformità: NO

- Si considera adeguato: nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite

Livello della non conformità: SI

**30) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente
I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario**

SI	x x x x x x x	x x x x x x x	NO cat. C	N.A.	x x x x x x x
----	---------------	---------------	-----------	------	---------------

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le verifiche condotte

MUTILAZIONI

31. Mutilazioni e altre pratiche

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

"19. E' vietato [...] il taglio di [...] di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda."

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso.

Verificare se sono presenti animali con mutilazioni (es. taglio della coda, castrazione, mozzamento delle corna in animali adulti).

Se queste sono eseguite e sono riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda ispezionata, deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico. Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria

Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali.

Si considera non adeguato: Presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa

Livello della non conformità: NO

Si considera adeguato: Presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Presenza di tutti gli animali integri e che non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni

Livello della non conformità: Ottimale

31) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?					
SI	x x x x x x x	x x x x x x x	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Descrivere l'eventuale tipo di mutilazione/incisione/castrazione, le categorie e le marche auricolari degli animali interessati e i box/ricoveri dove sono alloggiati. Descrivere le modalità ed i medicinali utilizzati, riportare il nominativo del veterinario, ecc.S					

PROCEDURE D'ALLEVAMENTO

32. Disposizioni generali

32. Disposizioni generali

146/2001 Art. 2 Comma 1
Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) allevare e custodire gli animali [omissis] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.

146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20
"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali."

Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento in contrasto con una o più delle 5 libertà, tali da causare evidenze negative sullo stato degli animali.

Si considera non adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento ha evidenze negative sullo stato degli animali
Livello della non conformità: no, NO

Si considera adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento non evidenzia alcun effetto negativo sullo stato degli animali
Livello della non conformità: SI

32) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni.
Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	x x x x x x x
EVIDENZE(*)					

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate. Le valutazioni ABM, di seguito elencate, possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

33. Biosicurezza - Lotta agli infestanti

Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)
"Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi"

Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti).

La condizione non adeguata prevede: la completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori)
Livello della non conformità: No, NO

La condizione adeguata prevede: la presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive).
Livello della non conformità: SI

33) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	x x x x x x x
EVIDENZE(*)					

(*) Descrivere le modalità e periodicità di disinfestazione, derattizzazione e pulizia dell'allevamento (presenza di una ditta esterna o procedure interne aziendali), annotare gli estremi di alcune registrazioni e delle postazioni ispezionate

E' stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore?: SI ☐ NO ☐

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE: ☐ SI ☐ NO

Descrizione:

DATA VERIFICA IN LOCO:

Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Nome e cognome del controllore:

Firma e timbro del controllore/i: _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO:**

****Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.**

ABM**34. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)**

Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando una scala di BCS da 1 a 5 per i bovini e una scala da 1 a 10 per i bufali. Sono da registrare gli animali molto magri o molto grassi (eccetto nei bovini da ingrasso).

BOVINE (ADULTE E MANZE): valori di BCS minori di 2 e maggiori di 4,25 sono oltre i limiti accettati

BOVINI DA INGRASSO: valori di BCS minori di 2 sono oltre i limiti accettati

BUFALE ADULTE: Valori di BCS minori di 4,5 e maggiori di 7,5 sono oltre i limiti accettati

Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti

Livello della non conformità: Insufficiente

Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limiti (tra il 2% e il 10% per i bovini da ingrasso)

Livello della non conformità: Adeguato

Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti (meno del 2% per i bovini da ingrasso)

Livello della non conformità: Ottimale

34) Animali con BCS oltre i limiti

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			

(*) Registrare il numero di animali con BCS oltre i limiti e il numero di animali controllati.

35. Pulizia degli animali

-Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco. Questa valutazione non deve essere eseguita nella popolazione di bufale da latte in quanto non è indicativa di discomfort

Più del 20% di animali sporchi (40% nel caso dei bovini da ingrasso)

Livello della non conformità: Insufficiente

Tra il 10% e il 20% di animali sporchi (tra il 10% e il 40% nel caso dei bovini da ingrasso)

Livello della non conformità: Adeguato

Meno del 10% di animali sporchi

Livello della non conformità: Ottimale

35) Grado di pulizia del corpo degli animali

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			

(*) Registrare il numero di animali sporchi e il numero di animali controllati.

36. Lesioni cutanee

Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee (e loro gravità) su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli.

Le lesioni si valutano osservando in senso cranio-caudale gli animali: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, bacino, coscia, arto posteriore (faccia laterale e faccia mediale dell'arto controlaterale) e mammella.

Una lesione cutanea grave equivale a 3 lesioni cutanee lievi.

BOVINE DA LATTE: Più del 30% di animali con lesioni cutanee lievi

ALTRI BOVINI E BUFALE DA LATTE: Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi

Livello della non conformità: Insufficiente

BOVINE DA LATTE: Tra il 15% e il 30% di animali con lesioni cutanee lievi

ALTRI BOVINI: Tra il 10% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi

BUFALA DA LATTE: Tra il 5% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi

Livello della non conformità: Adeguato

BOVINE DA LATTE: Meno del 15% di animali con lesioni cutanee lievi

ALTRI BOVINI: Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi

BUFALA DA LATTE: Meno del 5% di animali con lesioni cutanee lievi

Livello della non conformità: Ottimale

36) Animali con lesioni al corpo			
INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			
(*) Registrare il numero di animali con lesioni lievi e gravi, il gruppo e il numero di animali controllati.			
37. Zoppie			
Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia tramite uno score di locomozione che va da 0 a 3; animale zoppo = score 2 e score 3. (Score 2 = L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; score 3 = Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare). BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Più dell'8% di animali zoppi BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Più del 15% di animali zoppi LINEA VACCA-VITELLO: Più del 10% di animali zoppi BOVINI DA INGRASSO: Più del 6% di animali zoppi Livello della non conformità: Insufficiente BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Tra 4% e 8% di animali zoppi BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Tra il 10 e il 15% di animali zoppi LINEA VACCA-VITELLO: Tra 5% e 10% di animali zoppi BOVINI DA INGRASSO: Tra 2% e 6% di animali zoppi Livello della non conformità: Adeguato BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Meno del 4% di animali zoppi BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Meno del 10 di animali zoppi LINEA VACCA-VITELLO: Meno del 5% di animali zoppi BOVINI DA INGRASSO: Meno del 2% di animali zoppi Livello della non conformità: Ottimale			
37) Animali con evidenti segni di zoppia			
INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			
(*) Registrare il numero di animali con zoppia di grado 2 e 3, il gruppo e il numero di animali controllati.			
38. Patologie respiratorie ed enteriche nel bovino da carne			
Valutare il numero di animali che presentano grave scolo nasale, tosse, dispnea (forma grave) o che presentano lieve scolo nasale o importante scolo oculare o regione perineale sporca per diarrea (forma lieve). In particolare, l'osservazione dovrebbe interessare gli animali che hanno superato il periodo di condizionamento (arrivo in allevamento da almeno 41 giorni) fino alla macellazione. 38. a. Patologie respiratorie ed enteriche nei bovini da carne arrivati da 8-40 giorni Più del 15% di animali con patologia in forma grave e/o più del 40% di animali con patologia in forma lieve Livello della non conformità: Insufficiente Tra il 5% e 15% di animali con patologia in forma grave e/o tra il 20% e 40% di animali con patologia in forma lieve Livello della non conformità: Adeguato Meno del 5% di animali con patologia in forma grave e meno del 20% di animali con patologia in forma lieve Livello della non conformità: Ottimale			
38a) Animali tra 8-40 giorni dall'arrivo con evidenti segni di patologia respiratoria e/o enterica			
INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			
(*) Registrare il numero di animali con patologia in forma grave o lieve, il gruppo e il numero di animali controllati.			

38. b. Patologie respiratorie ed enteriche nei bovini da carne arrivati da 41 giorni fino alla macellazione

Più del 4% di animali con patologia in forma grave e/o più del 20% di animali con patologia in forma lieve
 Livello della non conformità: Insufficiente
 Tra il 2% e 4% di animali con patologia in forma grave e/o tra il 10% e 20% di animali con patologia in forma lieve
 Livello della non conformità: Adeguato
 Meno del 2% di animali con patologia in forma grave e meno del 10% di animali con patologia in forma lieve
 Livello della non conformità: Ottimale

38b) Animali arrivati da almeno 41 giorni in allevamento (fino alla macellazione) con evidenti segni di patologia respiratoria e/o enterica

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Registrare il numero di animali con patologia in forma grave o lieve, il gruppo e il numero di animali controllati.

39. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita)

Considerare il numero di bovini morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanassizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di bovini adulti (oltre i 6 mesi d'età) presenti il giorno della valutazione (o rispetto al numero di animali circolanti in allevamento in 1 anno, nel caso dei bovini da carne con ristallo).

BOVINI/BUFALINI Più del 5%
 Livello della non conformità: Insufficiente
 BOVINI Tra il 2% e 5%
 BUFALINI Tra il 3% e 5%
 Livello della non conformità: Adeguato
 BOVINI Meno del 2%
 BUFALINI Meno del 3%
 Livello della non conformità: Ottimale

39) Mortalità annuale animali adulti

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte

40. Sanità della mammella

Negli allevamenti da latte, verificare il valore di media geometrica delle cellule somatiche rilevato dall'ultimo controllo disponibile sul latte di massa

Media geometrica cellule somatiche maggiore di 400.000 cell/ml
 Livello della non conformità: Insufficiente
 Media geometrica cellule somatiche tra 300.000 e 400.000 cell/ml
 Livello della non conformità: Adeguato
 Media geometrica SCC minore di 300.000 cell/ml
 Livello della non conformità: Ottimale

40) Media geometrica cellule somatiche nel latte di massa

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Registrare il valore di media geometrica delle cellule somatiche rilevato dall'ultimo controllo disponibile sul latte di massa

CONTROLLI DI FARMACOSORVEGLIANZA IN AZIENDA ZOOTECNICA (ANIMALI DPA)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI	
REGIONE: Data del controllo: Veterinario Ispettore:	ASL: N. Check List:

Codice azienda: Indirizzo azienda: Indirizzo sede legale: Responsabile legale: Proprietario degli animali: Conduttore/Detentore: Tipologia di struttura: Specie allevata: Orientamento produttivo: Veterinario aziendale (se presente):	Ragione sociale: Codice Fiscale: Codice Fiscale: Codice Fiscale: Tel. Tel. Tel.
---	---

LEGENDA NON CONFORMITA'	
SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITA' COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no - non conforme (n.c. minore)	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine dato (PRESCRIZIONE)
NO - non conforme (N.C. maggiore)	Sanzione amministrativa o penale immediata (quando prevista)
NA - non applicabile	Specificare sempre il motivo in campo note
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

A - SCORTA DI MEDICINALI VETERINARI					
Se presente, indicare N° e data aut.:		Veterinario responsabile (ed eventuali delegati):			
Se NON presente, passare alla sezione B					
ELEMENTO DI VERIFICA	GIUDIZIO DI CONFORMITA'				NOTE/EVIDENZE
1. I medicinali sono conservati in un locale/armadietto chiaramente identificato, il cui accesso è consentito alle persone autorizzate, e nel rispetto delle indicazioni riportate sul foglietto illustrativo	SI	no	NO		NA se registro dei trattamenti elettronico In caso di non conformità minore (no), indicare la motivazione/tipologia di medicinale non registrata secondo le Controllo a campione di 5 medicinali
2. Sono rispettati i tempi di registrazione per lo scarico dei medicinali	SI	no	NO	NA	
3. Le movimentazioni di medicinali registrate corrispondono alla giacenza presente in armadietto	SI	NO			

B. - UTILIZZO DEI MEDICINALI VETERINARI					
ELEMENTO DI VERIFICA		GIUDIZIO DI CONFORMITA'			NOTE/EVIDENZE
4. E' presente il registro dei trattamenti veterinari di animali destinati alla produzione di alimenti (art.79 D.lgs. 193/2006 e art.15 D.lgs 158/2006)	SI	NO	NA (autoconsumo)	☐ Cartaceo ☐ Elettronico	
5. Le registrazioni rispettano quanto previsto dalla normativa	SI	NO			

6. I medicinali veterinari presenti sono correlati ad una prescrizione veterinaria

SI

NO

NA

Controllo a campione di 3 medicinali

7. Gli animali in corso di trattamento sono identificati e corrispondono a quelli indicati nel registro	SI	NO	NA	Controllo a campione di 3 animali/gruppi di animali in trattamento
8. Il veterinario registra i trattamenti effettuati con medicinali veterinari della propria scorta	SI	NO	NA	
9. Assenza di medicinali riservati ad uso esclusivo del veterinario	SI	NO		
10. Sono indicati sul Mod. 4 gli eventuali trattamenti effettuati nei 90 giorni precedenti, in caso di spostamento degli animali al macello o stalle di sosta	SI	NO	NA	Controllo a campione di 5 Mod. 4
11. Vengono registrati i tempi di attesa per gli animali trattati inviati al macello	SI	NO	NA	Controllo a campione di 5 Mod. 4
12. Nella scelta terapeutica vengono rispettati i principi previsti dall'art. 11 del D.lgs 193/2006 relativamente al trattamento in deroga	SI	NO	NA	
13. I medicinali scaduti sono debitamente identificati e correttamente smaltiti	SI	NO	NA	
14. Le rimanenze, se presenti, sono correttamente conservate e gestite	SI	NO	NA	
15. Sono assenti medicinali veterinari non autorizzati o altre sostanze farmacologicamente attive non in forma di medicinale	SI	NO		

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n.prot. 87119 data 24/02/2020, pagina 71 di 80

C - TRATTAMENTI ORMONALI (D.lgs 158/2006)

ELEMENTO DI VERIFICA	GIUDIZIO DI CONFORMITA'				NOTE/EVIDENZE
16. Esiste apposito registro prenumerato e vidimato dall'AUSL (Registro trattamenti ormonali, art. 4 comma 3)	SI	NO	NA	☐ Cartaceo ☐ Elettronico	Se NA passare alla sezione D
17. Le registrazioni sono complete ed effettuate nei tempi corretti (contestualmente alla somministrazione da parte del veterinario)	SI	NO			
18. Le categorie trattate sono quelle consentite dalla AIC e gli animali trattati sono adeguatamente identificati	SI	NO			Controllo a campione di 3 animali in trattati
19. Il veterinario comunica i trattamenti effettuati al Servizio Veterinario dell'AUSL competente entro 3 giorni dalla somministrazione	SI	NO			

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

D - VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANTIBIOTICO-RESISTENZA

NB: Questa sezione è obbligatoria nelle attività programmate di farmacovigilanza					
ELEMENTO DI VERIFICA	INSUFFICIENTE	MIGLIORABILE	OTTIMALE	NA	NOTE/EVIDENZE
1. Il ricorso a profilassi con antimicrobici è conforme alle Linee Guida sull'utilizzo appropriato dei medicinali veterinari o, se non ancora redatte, è giustificabile?	No (10)	In parte (5)	Si (2)	NA (0)	
2. Il ricorso a metafilassi con antimicrobici è conforme alle Linee Guida sull'utilizzo appropriato dei medicinali veterinari o, se non ancora redatte, è giustificabile?	No (6)	In parte (4)	Si (2)	NA (0)	
3. In caso di uso profilattico/metafilattico degli antimicrobici questi sono utilizzati conformemente alle indicazioni, patologie e specie di destinazione riportate nei foglietti illustrativi?	No (12)	Si (2)		NA (0)	Controllo a campione di 3 medicinali usati per profilassi/metafilassi
4. Le terapie con sostanze ad azione antimicrobica si utilizzano PRINCIPALMENTE in seguito a diagnosi SOLO CLINICA?	Si (12)	No (0)		NA (0)	
5. Le terapie con sostanze ad azione antimicrobica si utilizzano, di norma, in seguito a diagnosi CLINICA e di LABORATORIO	Mai (12)	A volte (6)	Sempre (0)	NA (0)	Nota: barrare NA SOLO negli allevamenti in cui il mancato ricorso alla diagnosi di laboratorio è giustificato da: trattamenti assenti o sporadici su singoli soggetti, tipologia produttiva, basso numero di capi.
6. Con quale frequenza vengono eseguiti antibiogrammi?	Mai/raramente (12)	A volte/saltuariamente (6)	Sempre/sistematicamente (0)	NA (0)	Nota: barrare NA SOLO negli allevamenti in cui il mancato ricorso a diagnosi di laboratorio ed antibiogramma è giustificato da assenza di trattamenti, tipologia produttiva, basso numero di capi.
7. I trattamenti di massa o di gruppo con sostanze ad azione antimicrobica sono utilizzati	In maniera sistematica (12)	su specifica diagnosi (2)		NA (0)	Nota: i trattamenti non selettivi delle bovine in asciutta sono da considerarsi trattamenti di massa
8. Sono adottati sistemi aggiuntivi di identificazione per gli animali in corso di trattamento?	No (4)	Si (0)		NA (0)	
9. L'utilizzo di antimicrobici all'interno dei protocolli terapeutici avviene secondo quanto indicato nel MANUALE OPERATIVO della REV?	Mai (12)	A volte (6)	Sempre (2)	NA (0)	
10. In caso di trattamento antibiotico degli animali in lattazione, indicare le modalità di smaltimento del latte	Alimentazione di vitelli, agnelli o capretti (12)	Smaltimento in concimaia (2)	Smaltimento come materiale di categoria 2 ai sensi del Reg. 1069/2009 (0)	NA (0)	
11. Considerando i trattamenti con antimicrobici, si evidenzia <u>difficoltà nella durata</u> delle terapie, rispetto alle indicazioni riportate nel foglietto illustrativo dei relativi prodotti?	Si (8)	Si, con segnalazione di farmacovigilanza (0)	No (0)	NA (0)	Considerare al massimo 6 trattamenti
12. Considerando i trattamenti con antimicrobici si evidenzia <u>difficoltà nel dosaggio</u> , rispetto alle indicazioni riportate in foglietto illustrativo dei relativi prodotti?	Si (8)	Si, con segnalazione di farmacovigilanza (0)	No (0)	NA (0)	Considerare al massimo 6 trattamenti

13. Sono state effettuate segnalazioni di farmacovigilanza, per segnalare eventuali effetti collaterali e/o sospette diminuzioni di efficacia	No (2)	Si (0)		NA (0)	
14. Vengono effettuati ADEGUATI trattamenti con antiparassitari?	No (8)	Si (0)		NA (0)	
15. Interventi di profilassi vaccinale - ESCLUSI GLI OBBLIGATORI	No (8)	Si (0)		NA (0)	
16. Con che frequenza viene fatto ricorso ai mangimi medicati?	> 1 volta per ciclo produttivo (12)	1 volta per ciclo produttivo (5)	< 1 volta per ciclo produttivo (2)	NA (0)	
17. Vengono utilizzati medicinali omeopatici-fitoterapici?	Non in via esclusiva (0)	Si, in via esclusiva (0)		NA (0)	Se Si, specificare se fitoterapici o omeopatici e per quali patologie sono utilizzati
18. Presenza e applicazione di Procedure Operative che evidenziano che la somministrazione dei medicinali veterinari in acqua da bere o nei mangimi liquidi avvenga in maniera conforme alle indicazioni previste dal foglietto illustrativo	No (8)	Si (0)		NA (0)	
19. Presenza e applicazione di Procedure Operative che evidenziano che la somministrazione di medicinali veterinari per via parenterale avvenga in maniera conforme alle indicazioni previste dal foglietto illustrativo	No (2)	Si (0)		NA (0)	
20. Presenza e applicazione di Procedure Operative che evidenziano che i mangimi medicati vengano gestiti in maniera tale da evitare la cross contamination	No (8)	Si (0)		NA (0)	
21. Patologie (e agenti eziologici) più frequentemente riscontrate nell'allevamento	☐ Respiratorie ☐ Gastroenteriche ☐ Sfera riproduttiva ☐ Mastite ☐ Zoppia ☐ Cutanee e annessi cutanei				
22. I medicinali prescritti sono coerenti (per quantità e tipologia) alla realtà zootecnica, alle condizioni di management e alla situazione epidemiologica presenti nell'allevamento?	No (12)	In parte (8)	Si (0)		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

Sommare i punti in relazione al rischio inerente le implicazioni di benessere animale legate alle dimensioni e tipologia di allevamento (PIANO NAZIONALE BENESSERE DEGLI ANIMALI DA REDDITO) indicato:

Tipologia di allevamento

Punteggio aggiuntivo

SUINI > 40 capi o > 6 scrofe
VITELLI A CARNE BIANCA
ALTRI BOVINI > 50 capi
BROILER > 500 capi
OVAIOLE > 250 capi
TACCHINI & ALTRI AVICOLI > 250 capi
OVINI E CAPRINI > 50 capi
BUFALI > 10 capi
CONIGLI > 250 capi
STRUZZI > 10 capi
CAVALLI convivenza tra DPA e nDPA
PESCI tutti per produzione alimenti

10
10
10
10
5
10
5
10
10
10
10
10

La parte ANTIBIOTICORESISTENZA si valuta in base al punteggio totale raggiunto:

☐ RISCHIO BASSO (fino a 60)

- ☐ RISCHIO MEDIO (da 61 a 90)
☐ RISCHIO ALTO (> 90)

NB: in caso di sanzioni/denuncia nella parte del Controllo Ufficiale, l'allevamento si valuta ad "ALTO RISCHIO"

Anche tutti i casi di denuncia di smarrimento registri e gli allevamenti in cui l'assenza di trattamento non sia coerente con la tipologia di animali allevati vengono

ESITO DEL CONTROLLO

- ☐ FAVOREVOLE
☐ SFAVOREVOLE

PROVVEDIMENTI ADOTTATI

PRESCRIZIONI

Sono state assegnate prescrizioni?

sì ☐ no ☐

Se sì, quali:

Entro quale data dovranno essere eseguite?

SANZIONI APPLICATE

- ☐ Blocco movimentazioni
☐ Abbattimento capi
☐ Amministrativa/pecuniaria
☐ Sequestro capi
☐ Informativa in procura:
☐ Altro(specificare):

NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :

NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

DATA CONTROLLO :

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE:

sì ☐ no ☐

Descrizione:

DATA VERIFICA :

Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione: _____

Nome e cognome del controllore:

Firma e timbro del controllore/i: _____